CAMERA DEI DEPUTATI N. 3240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUZIO, COCCI

Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

Presentata il 10 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un incredibile ritardo ha accompagnato le procedure di formazione e pubblicazione del registro dei revisori dei conti tagliando fuori, in questo modo, migliaia di giovani professionisti contabili che, pur trovandosi perfettamente in regola con i requisiti prescritti dalla legge, sono di fatto esclusi dall'accesso al registro medesimo.

Infatti, ad un ritardo iniziale rispetto ai tempi previsti dalla Comunità europea per la emanazione del decreto con il quale anche l'Italia recepiva la direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, seguiva lo slittamento del termine previsto per l'emanazione del regolamento di attuazione. Tale termine, che era stato fissato per il 27 agosto 1992, è slittato poi al novembre dello stesso anno e ciò ha comportato una posticipazione anche del termine fissato dalla norma transitoria per la presentazione delle domande di ammissione al registro, slittato, di proroga in proroga, al gennaio 1993.

Ma ben più grave è stato il ritardo con il quale il registro è stato poi pubblicato dal Ministero di grazia e giustizia. Il protrarsi delle fasi precedenti, unito al massiccio afflusso delle domande alla procura della Repubblica (oltre 100 mila), hanno prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte della Commissione ministeriale che ha concluso i suoi lavori solo agli inizi del 1995; il registro è stato pubblicato, quindi, solo in data 21 aprile 1995. In questo periodo, durato oltre tre anni, la nuova disciplina contenuta nel

citato decreto legislativo è rimasta « sospesa » e sono rimaste in vigore tutte le norme preesistenti.

Tra le date previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992 solo una non è slittata nel tempo e non ha subìto proroghe: quella del 28 febbraio 1992 quale termine di « sbarramento » per la prima ammissione al registro. I soggetti che a quella data non erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato decreto, soprattutto giovani professionisti, ma hanno nel frattempo conseguito tali requisiti abilitandosi all'esercizio della professione di ragioniere e dottore commercialista, iscrivendosi nei relativi albi professionali, sono in tal modo, e ingiustamente, tagliati fuori. Nella maggioranza dei casi questi soggetti hanno assunto, nel frattempo, incarichi presso collegi sindacali e, per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina, si troverebbero ad essere delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della categoria cui appartengono.

Già da tempo il Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti ha sviluppato una intensa azione di convincimento per superare una situazione di rigidità che ha prodotto finora una pesante penalizzazione per gli interessati che non sono certamente responsabili delle lentezze e delle incertezze burocratiche.

Porre rimedio a questa situazione è un atto di giustizia, un ripristino di regolarità e di certezza del diritto al quale il legislatore non può sottrarsi; a tal fine, questa proposta di legge intende « riaprire » i termini per la presentazione delle domande di ammissione al registro dei revisori contabili.

La proposta di legge prevede che i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di cui di fatto ripete la formulazione) possano presentare domanda di ammissione al registro dei revisori contabili entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, purché in possesso dei requisiti indicati dal citato articolo 11 alla data della pubblicazione del registro, cioè, il 21 aprile 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non trovandosi nelle situazioni indicate dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, presentino domanda purché:

a) alla data del 21 aprile 1995, data di prima pubblicazione del registro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 1992, essi siano iscritti o siano in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;

b) siano iscritti o abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data di cui alla lettera *a)* o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e abbiano svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno.

2. Coloro che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, restano in carica nei collegi sindacali, sono iscritti nell'elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti nel precedente comma e per effetto della

permanenza nella carica, risultino avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3240
Lire 500